



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI
MERCATI DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI
AGRICOLI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e ambito normativo di riferimento
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Istituzione dei mercati
- Art. 4 - Gestione dei mercati - obblighi del gestore
- Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 6 - Prodotti agricoli posti in vendita
- Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto ai mercati
- Art. 8 - Modalità di utilizzo dello spazio assegnato e modalità di vendita
- Art. 9 - Orari di vendita e di accesso al mercato
- Art. 10 - Tracciabilità e prezzi di vendita
- Art. 11 - Sospensione, interruzione ed esclusione - rinvio
- Art. 12 - Attività di vigilanza e controllo - sanzioni
- Art. 13 - Validità del regolamento
- Art. 14 - Disposizioni transitorie finali

Art. 1 - Oggetto e ambito normativo di riferimento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento dei mercati riservati alla vendita diretta (di seguito indicati come "mercati") da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

L'esercizio delle attività nell'ambito dei mercati è disciplinato:

- dal D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 05.03.2001, n. 57", ove si dispone che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, su tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
- dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29/12/2007, che, in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ha dettato norme per la disciplina dei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, prevedendo, in specie all'art. 4, comma 3, che per l'istituzione di tali mercati i Comuni si dotino di un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
- dalla L.R. del Veneto n. 7 del 25/07/2008, successivamente novellata dalla L.R. n. 3 del 22/01/2010, ove si è previsto che i Comuni destinino aree per la realizzazione di farmers markets e di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla L.R. 06/04/2001, n. 10;

2. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati è disciplinata, altresì, oltre che dal presente Regolamento, dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia, norme a cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

3. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato agricolo non è assoggettata alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 18/05/2011, n. 228.

Art. 2 - Finalità

1. Il mercato agricolo ha la primaria finalità di consentire agli imprenditori agricoli locali, attraverso la vendita diretta, di soddisfare la domanda dei consumatori di prodotti agricoli con un diretto legame con il territorio di produzione, perseguendo pertanto anche i seguenti obiettivi:

- valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio, promuovendo la tipicità dei prodotti offerti, anche nell'ottica della sostenibilità ecologica;
- garantire al consumatore la provenienza e la tracciabilità dei prodotti in vendita;
- favorire lo sviluppo della cultura rurale e promuovere la particolarità degli ambiti agrari della provincia e dei territori limitrofi attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche e tradizionali.

Art. 3 - Istituzione dei mercati

1. Il Comune istituisce i mercati di produttori diretti in area pubblica.

2. L'istituzione del singolo mercato nel territorio comunale è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, su iniziativa diretta dell'Amministrazione stessa o su richiesta da parte dei soggetti previsti dall'art. 1, co. 2, del D.M. 20/11/2007 (imprenditori agricoli singoli, associati, associazioni di produttori e associazioni di categoria).

3. Con l'atto istitutivo del mercato, la Giunta Comunale procede all'approvazione di uno schema-tipo di disciplinare di mercato, al cui rispetto sono tenuti il soggetto gestore autorizzato dal Comune e gli imprenditori agricoli ammessi alla partecipazione al mercato, ove sono riportati gli elementi descrittivi essenziali del mercato stesso, ovvero:

- nome del mercato;

- data, orari e cadenza di svolgimento;
- individuazione delle aree e degli spazi pubblici destinati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, l'ubicazione dell'area di realizzazione del mercato e della superficie esclusiva utilizzata dagli operatori per la vendita.

Nell'atto istitutivo del mercato possono essere indicati i seguenti elementi:

- numero massimo delle imprese agricole partecipanti;
- individuazione in planimetria degli spazi destinati alla vendita;
- aree attigue non mercatali, riservate a posteggi destinati ad associazioni, comitati, espositori e simili;
- ogni altra indicazione utile a valorizzare il mercato.

3. Con lo stesso atto di cui al precedente comma 1, qualora il mercato non venga gestito direttamente dal Comune, la Giunta comunale dispone l'attivazione di apposita procedura di selezione pubblica per l'individuazione di un soggetto gestore ed approva preliminarmente la convenzione tipo da applicarsi, come da art. 4.

4. Gli eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, nonché le modifiche che riguardano le modalità operative ed organizzative, le caratteristiche strutturali o la distribuzione dei posteggi saranno stabilite sempre con provvedimento della Giunta comunale.

5. Con deliberazione di Giunta comunale, di propria iniziativa o su proposta dei soggetti previsti dall'art. 1, co. 2, del D.M. 20/11/2007 (imprenditori agricoli singoli, associati, associazioni di produttori e associazioni di categoria), il Comune può individuare ulteriori aree, da destinare a mercati sperimentali di vendita diretta di prodotti agricoli.

Art. 4 - Gestione dei mercati - obblighi del gestore

1. I mercati di cui al presente regolamento possono essere gestiti direttamente dal Comune oppure affidati in gestione a terzi.

2. La selezione del soggetto gestore (di seguito denominato "gestore") avverrà attraverso bando pubblico, secondo criteri di professionalità e di esperienza nella commercializzazione di prodotti agricoli e nell'organizzazione di mercati e fiere nel settore agricolo, nonché sulla base di ulteriori e specifici elementi che saranno eventualmente individuati dall'Amministrazione Comunale.

3. Sulla base dei predetti criteri, il Dirigente del Settore comunale competente attiverà la procedura pubblica per l'individuazione del gestore, redigerà la graduatoria ed, al termine dell'iter istruttorio, determinerà il soggetto gestore, a cui sarà affidata la concessione della relativa area mercatale.

4. L'affidamento e le modalità di gestione del mercato saranno regolati da idonea convenzione ove sono definiti gli obblighi facenti capo al soggetto gestore per quanto riguarda, a titolo esemplificativo:

- a) l'organizzazione del funzionamento del mercato, con particolare riguardo alle caratteristiche dello stesso, alla gestione ed all'allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento, il tutto sulla base di quanto previsto nell'apposito disciplinare di mercato;
- b) le comunicazioni da effettuare al Comune relativamente ai soggetti ammessi al mercato, alle registrazioni sanitarie presso l'Ulss di ciascun operatore ed alla trasmissione periodica degli elenchi dei soggetti partecipanti e dei posteggi occupati, nonché ogni altra comunicazione e informazione necessaria allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo;
- c) il pagamento dei tributi dovuti al Comune per lo svolgimento del mercato.

5. In caso di affidamento della gestione dei mercati a terzi, il soggetto che sarà individuato come gestore del singolo mercato, ad esito delle relative procedure amministrative di selezione, avrà l'obbligo di sostenere tutti i costi relativi allo svolgimento del mercato stesso, ovverosia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di utenze e tariffe (luce, acqua, energia elettrica, asporto

rifiuti, occupazione suolo, ecc.), pulizia area, vigilanza, safety & security, eventuale perimetrazione dell'area, ecc., e comunque tutto quanto meglio previsto e specificato dai successivi atti amministrativi di indirizzo e/o amministrativi inerenti allo svolgimento di ciascuna singola procedura di selezione. E' pertanto inteso che, in tali ipotesi, non graverà in capo all'amministrazione comunale alcun costo e/o alcuna spesa inerente alla gestione del mercato.

6. L'affidamento al "soggetto gestore" ha durata per il periodo determinato con il provvedimento amministrativo che l'approva, fatte salve future modifiche, ovvero fino alla motivata deliberazione di cessazione del mercato da parte del Comune. Qualora il Comune, in caso di inadempienza agli obblighi in capo al soggetto gestore, provvedesse alla gestione straordinaria del mercato, la stessa terminerà con l'eventuale convenzione con altro gestore incaricato.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita

1. Nei mercati di produttori diretti disciplinati dal presente regolamento sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole ed i loro consorzi.
2. I soggetti ammessi alla vendita nell'ambito dei mercati devono possedere i requisiti previsti all'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 ed avere sede nell'ambito del territorio della Provincia di Rovigo e di province contermini (Ferrara, Mantova, Padova, Venezia, Verona).
3. L'attività di vendita diretta all'interno del mercato può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola, e di quelle di cui all'art. 1, co. 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296, e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna impresa.
4. Nel caso di domande superiori al numero dei posti disponibili, fermo restando la necessità di rispettare l'ambito territoriale sopra indicato, potranno essere applicati i criteri di preferenza stabiliti con provvedimento della Giunta comunale e di cui allo schema-tipo di disciplinare approvato dalla stessa.
5. Per l'occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna concessione, considerato che l'area interessata dalla vendita, nel suo complesso, è concessa in gestione all'Ente Gestore che, in ragione della stagionalità della vendita, potrà alternare le presenze dei singoli operatori.

Art. 6 – Prodotti agricoli in vendita

1. Nel mercato possono essere posti in vendita i prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato ai sensi del precedente art. 5, co. 2, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c..
2. I prodotti posti in vendita devono appartenere alle seguenti categorie merceologiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - a) frutta e verdura;
 - b) cereali, farine, pane e prodotti da forno;
 - c) fiori e piante;
 - d) vino;
 - e) olio;
 - f) aceto;
 - g) latte e derivati;
 - h) formaggi;
 - i) marmellate;

- j) miele;
- k) insaccati;
- l) carni e salumi;
- m) uova;
- n) pesci e molluschi;
- o) birra;
- p) funghi;
- q) altri prodotti di trasformazione appartenenti alle categorie merceologiche sopra indicate o diverse.

3. Sono ammessi alla vendita esclusivamente i prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel disciplinare di mercato il cui lo schema-tipo è approvato con provvedimento della Giunta Comunale, ed alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti. I prodotti agricoli devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti considerati.

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto ai mercati

1. Il mercato deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui ai regolamenti 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29/04/2004, di tutte le pertinenti normative vigenti.
2. Le strutture mobili, nonché gli eventuali distributori automatici mobili per la vendita di alimenti, debbono essere situati, progettati e costruiti - nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione - in particolare da parte di animali - e di intrusione di animali infestanti.
3. Le persone addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8 - Modalità di utilizzo dello spazio assegnato e modalità di vendita

1. Ciascun operatore partecipante è in generale tenuto all'osservanza del disciplinare di mercato.
2. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto di tutte le prescrizioni di cui al disciplinare di mercato, nonché dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. Ciascun operatore partecipante, nell'utilizzo dello spazio di vendita, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività ed è responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
4. L'occupante lo spazio di vendita assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
5. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo di effettuare le previste attività di vigilanza e controllo.

Art. 9 - Orari di vendita e di accesso al mercato

1. L'orario di vendita, nonché i limiti di orario di accesso all'area per l'allestimento degli spazi di vendita, i limiti di orario di sgombero dell'area e l'accesso al mercato sono stabiliti dal disciplinare del mercato.

Art. 10 - Tracciabilità e prezzi di vendita

1. I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita

applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo.

2. L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti, sul luogo di produzione e sull'azienda di produzione.

3. Si fa rinvio a ogni ulteriore prescrizione stabilita nel disciplinare di mercato e/o derivante dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 11 - Sospensione, interruzione ed esclusione - rinvio

Il disciplinare di mercato, il cui schema è approvato in sede di adozione provvedimento istitutivo dei mercati, disciplina, tra l'altro, i casi di sospensione ed interruzione volontarie dalla partecipazione e di esclusione dall'accesso al mercato degli operatori.

Art. 12 - Attività di vigilanza e controllo - sanzioni

1. Il controllo dell'attività dell'"Ente Gestore" è di competenza del Comune, attraverso il proprio Corpo di Polizia Locale, che si impegna a verificare che gli imprenditori agricoli e l'"Ente Gestore" firmatario della convenzione rispettino quanto previsto dal presente regolamento.

2. Lo svolgimento dell'attività di vendita nell'ambito dei mercati è soggetto all'attività di vigilanza da parte dell'Ente Gestore, nonché alle attività di controllo del Comune, che, tramite il proprio Corpo di Polizia Locale, accerta il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, del disciplinare di mercato e delle altre norme vigenti applicabili, oltre che da altri organi per gli aspetti di rispettiva competenza.

3. La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisce reato o non è punita ai sensi di altre leggi o regolamenti, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 (il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, n. 689, potrà essere diversamente determinato con provvedimento della Giunta Comunale). E' comunque fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste da leggi, regolamenti ed altre normative di settore vigenti.

4. Ai fini di quanto sopra, resta fermo che l'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito dei mercati, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Art. 13 - Validità del Regolamento

Il presente Regolamento ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa deliberazione d'approvazione.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Gli atti di istituzione e gestione, assunti ai sensi delle disposizioni previgenti al presente Regolamento restano efficaci sino al termine indicato in tali atti, fatte salve specifiche disposizioni inerenti i singoli mercati.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.

3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove, successive, disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.